

ALLEGATO 1

AVVISO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DELLA FASE DI IDENTIFICAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PROVINCIALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI BUONI INDIVIDUALI PER LE COMPETENZE.

CODICE CUP C61B21011750001

PREMESSA

- 1. OGGETTO E FINALITÀ
- 2. PERIODO DI VALIDITÀ
- 3. RISORSE DISPONIBILI

PARTE PRIMA

Modalità di costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze

- 4. SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DELL'AVVISO, REQUISITI E VINCOLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 5. ATTIVITÀ EROGABILE MEDIANTE IL BUONO PER LE COMPETENZE
- 6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 7. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- 8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E COSTITUZIONE DELL'ELENCO
- 9. CASI DI DECADENZA DALL'ELENCO

PARTE SECONDA

Modalità e scadenza per la presentazione delle domande dei Buoni da parte dei cittadini, finanziamento e avvio delle attività

- 10. DESTINATARI DEI BUONI PER LE COMPETENZE
- 11. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO
- 12. MODALITÀ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI
- 13. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI
- 14. AVVIO E DURATA DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL BUONO PER LE COMPETENZE

PARTE TERZA

Modalità di gestione, rendicontazione e liquidazione delle attività

- 15. MODALITÀ DI GESTIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
- 16. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- 17. VIGILANZA E CONTROLLI
- 18.TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

INFORMAZIONI

PREMESSA

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2377 del 29 dicembre 2014 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché con decisione della Commissione Europea C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021. Tale Programma operativo è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%). Le attività sono finanziate a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione", obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta".

La normativa e le disposizioni amministrative, nazionali e provinciali di riferimento, per quanto concerne le attività a cofinanziamento del Fondo sociale europeo di cui al presente Avviso, sono le seguenti:

- Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 – 20;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
- Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
- Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento (PO FSE) e approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2377 del 29 dicembre 2014 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché con decisione della Commissione Europea C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021;
- Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e
 cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo
 sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del
 Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;
- "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale europeo" adottati con deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015 n. 799 e s.m.;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale

europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462" di seguito denominati "Criteri di attuazione" s.m..

Con riferimento specifico alla certificazione delle competenze, la normativa e le disposizioni amministrative, nazionali e provinciali di riferimento sono le seguenti:

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'identificazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."
- Decreto interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Decreto interministeriale 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 del 29 dicembre 2016 "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9 L.P. 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche superiori.";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016 "Organizzazione del sistema provinciale di certificazione delle competenze", art. 7 L.P. 1 luglio 2013, n. 10. Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2019 "Accreditamento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della Legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze", modifica delle disposizioni del 2017";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2132 del 20 dicembre 2019 "Sistema provinciale di certificazione delle competenze: condizioni di fruizione dei servizi (art. 7, L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze)";

- determinazione dirigenziale del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019 "Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 "Approvazione dei criteri, modalità e termini di erogazione dei Buoni per le competenze relativi al Sistema provinciale di certificazione delle competenze (L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

La documentazione, la modulistica concernenti questo Avviso sono consultabili sul sito internet dedicato al Fondo sociale europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it – Area Organismi Pubblici e Privati – Opportunità di Finanziamento - Avvisi e Bandi – Avvisi - PO FSE 2014-2020 – Avvisi nonché sul sito della Provincia www.vivoscuola.it, alla tematica "Certificazione competenze".

1. OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente Avviso si intendono invitare tutti coloro che risultano interessati a presentare la propria candidatura per l'operazione di seguito riportata:

Costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze – codice 2021_3_1038_03.

La Giunta provinciale in attuazione della legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze", e nel rispetto dei livelli minimi previsti a livello nazionale ed europeo, ha definito il Sistema provinciale di certificazione delle competenze con deliberazione n. 2471 del 29 dicembre 2016.

Il sistema prevede quattro fasi - Accesso al servizio, Identificazione, Valutazione, Attestazione - finalizzate all'erogazione del servizio di validazione e certificazione delle competenze, descritte nelle "Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze" (di seguito denominate Linee guida), approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019. Le attività previste per ciascuna delle quattro fasi sopra citate sono dettagliate nella seguente tabella:

FASE DEL SERVIZIO	ATTIVITÀ	Ente accreditato	Cittadino
Accesso	Informare, illustrare e chiarire il percorso di riconoscimento delle competenze, la sua articolazione, le sue regole, i suoi output ed il loro valore, al fine di favorirne la consapevole partecipazione alle diverse attività. Verificare i pre requisiti richiesti dalla qualificazione professionale. Acquisire la domanda di accesso al servizio.	L'Ente accreditato, a cui il cittadino si rivolge, svolge a titolo gratuito le attività previste da questa fase (nell'ambito di questa fase l'Ente, su richiesta del cittadino, rilascia gratuitamente al	Il cittadino si rivolge ad un ente accreditato per chiedere e ottenere le informazioni relative al sistema di certificazione delle competenze e dei profili di Qualificazione

	Gestire la documentazione richiesta dal servizio secondo le modalità previste dal sistema informativo provinciale a supporto dei servizi di certificazione.	medesimo la "Scheda delle credenziali" prevista da questo Avviso).	professionale di suo interesse.
Identificazione	Fornire informazioni in merito alla redazione del "Dossier individuale". Accompagnare l'utente nella costruzione del Dossier individuale. Ricostruire il quadro delle esperienze attraverso il Dossier individuale. Pre-codificare le competenze, abilità, conoscenze associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento riferibili alla qualificazione professionale di riferimento per la valutazione. Elaborare il Documento di trasparenza come sintesi del Dossier individuale. Rilasciare all'utente del servizio il Dossier individuale e il Documento di Trasparenza. Informare rispetto a ogni elemento utile delle fasi successive, ivi comprese indicazioni per le prassi/modalità valutative. Raccogliere la comunicazione formale dell'utente di accesso alla fase di valutazione. Gestire il trattamento digitale della documentazione e dei dati secondo quanto previsto dal sistema informativo provinciale a supporto dei servizi di certificazione.	L'Ente accreditato, supporta il cittadino che intraprende il processo di Identificazione nella realizzazione delle attività previste da questa fase.	Il cittadino si impegna attivamente nella ricostruzione delle proprie esperienze per la redazione della documentazione prevista, con il supporto dell'Ente. Al termine di questa fase il cittadino è in possesso del Dossier individuale e del Documento di trasparenza.
Valutazione	Assicurare le attività di segreteria tecnica della Commissione di valutazione, nello specifico il supporto alle attività inerenti l'esame tecnico della documentazione e le prove prestazionali, garantire gli spazi adeguati allo svolgimento di tali attività. Mettere a disposizione il Referente del documento di trasparenza ai fini dell'operatività della Commissione di valutazione. Richiedere l'attivazione della	L'Ente accreditato chiede all'Amministrazione l'attivazione della Commissione pubblica di valutazione per la valutazione dei cittadini in possesso dei requisiti, al fine di sostenere l'esame sulla Qualificazione professionale	Il cittadino, in possesso dei requisiti previsti, ed in particolare del Dossier individuale e del Documento di trasparenza conclusi, chiede all'Ente di sostenere l'esame di valutazione per la Qualificazione

	Commissione. Nominare la Commissione di valutazione. Presidiare e coordinare le sessioni di valutazione preliminare e finale. Gestire la documentazione richiesta dalla fase di valutazione secondo le indicazioni della struttura competente.	prevista. L'Amministrazione nomina la Commissione.	professionale scelta, al fine di poter essere certificato.
Attestazione	Predisporre e registrare i Certificati e i Documenti di validazione. Consegnare all'utente il Certificato o il Documento di validazione Gestire la documentazione richiesta dalla fase di attestazione secondo le indicazioni della struttura competente.	l'Ente e l'Amministrazione eseguono secondo quanto previsto dalle Linee guida le attività di questa fase a conclusione delle quali viene rilasciato al cittadino il Certificato della Qualificazione professionale conseguita.	Il cittadino a cui siano state riconosciute le competenze del profilo di Qualificazione professionale oggetto di certificazione, riceve il relativo Certificato.

Ulteriori informazioni, inclusi i costi, sono consultabili sul sito istituzionale www.vivoscuola.it.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 2255 del 22 dicembre 2020, ha dettagliato i criteri principali di erogazione dei Buoni individuali per le competenze, demandando all'Amministrazione provinciale l'attuazione di tale strumento, attraverso specifici Avvisi.

L'obiettivo dei Buoni individuali per le competenze è la promozione e la diffusione del sistema provinciale di certificazione delle competenze attraverso la messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze professionali dei cittadini, siano esse di base, trasversali e/o peculiari, acquisite in contesti formali, informali e non formali.

Attraverso l'erogazione di Buoni per le competenze si intende sostenere il sistema economico territoriale, i processi di mobilità, la transizione e cambiamento nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'importanza di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona nonché estendere il ventaglio delle opportunità e dei luoghi dell'apprendimento in una prospettiva di *lifelong learning* tenendo conto delle direttive e raccomandazioni Europee in merito.

I Buoni per le competenze consistono in titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari a 30 euro (oltre IVA nella misura di legge se dovuta), di acquisire il servizio riferito alla "fase di identificazione" del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, costituito dalle attività descritte nelle Linee guida "Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze" approvate con determinazione dirigenziale del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019 (di seguito Linee guida), in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016.

Le attività di tale servizio, dettagliato nel successivo articolo 5, permette di ottenere l'elaborazione del "Dossier individuale" e del "Documento di trasparenza". Questi documenti consentono al cittadino di disporre di un quadro chiaro delle proprie competenze al fine di individuare le possibili opportunità da valorizzare e spendere nel mondo del lavoro e nella vita personale. Inoltre questi documenti possono permettere di accedere alla fase di valutazione al fine di ottenere la certificazione delle competenze di una qualificazione professionale contenuta nel "Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali" e nella "Sezione delle Specializzazioni tecniche superiori" del "Quadro dei titoli di istruzione e formazione" del "Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali".

La struttura competente per l'attuazione del dispositivo dei Buoni per le competenze è il Servizio istruzione.

Con il presente Avviso si intende istituire l'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze (di seguito denominato anche *Elenco dei soggetti accreditati*), tramite l'individuazione dei soggetti da inserire, nonché dettagliare le modalità di fruizione dei Buoni da parte dei cittadini.

Possono presentare la propria candidatura per l'adesione all'iscrizione del citato elenco, tutti coloro che risultano interessati e che dispongono dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

L'Avviso tiene conto della Legge 1 luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze", attuata dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 inerente i criteri principali di erogazione dei Buoni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 30 giugno 2015 e per gli effetti dell'art. 8 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016, le competenze messe in evidenza in esito alla Fase di Identificazione possono essere utilizzate per l'ottenimento di crediti, in relazione ai percorsi formali di istruzione e formazione. In merito ai criteri di concessione dei crediti formativi si pronuncia l'istituzione scolastica e formativa.

Nello specifico è previsto il riconoscimento di un Buono individuale per le competenze (massimo 2 buoni per cittadino in un anno solare), del valore massimo di euro euro 310,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta), da parte della Provincia autonoma di Trento, nei confronti di ciascun cittadino che, avendone i requisiti, ne faccia richiesta, nel rispetto dei criteri previsti nella deliberazione di Giunta Provinciale deliberazione n. 2255 del 22 dicembre 2020, come dettagliato all'articolo 10.

I Buoni coprono il costo del servizio sopra detto al netto della compartecipazione obbligatoria pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) sostenuta dal cittadino.

Il valore del Buono riconosciuto ai cittadini richiedenti, è erogato ai soggetti inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati mediante il presente Avviso pubblico a fronte dei servizi erogati.

Le attività e il valore del Buono, nel rispetto di quanto previsto dai criteri di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020, sono dettagliati nei successivi articoli 5 e 11.

Il presente Avviso è pertanto finalizzato a disciplinare:

- le modalità di costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze (specificate nella Parte prima);
- lo svolgimento dei relativi adempimenti gestionali (specificate nella Parte seconda e terza).

2. PERIODO DI VALIDITÀ

L'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante l'assegnazione di Buoni individuali per le competenze, ha validità dalla data di approvazione dello stesso sino al 30 settembre 2023.

Le attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo sul presente Avviso dovranno comunque concludersi in tempo utile per poter presentare la rendicontazione all'Amministrazione provinciale entro e non oltre il 31 luglio 2023, comprese eventuali proroghe. Ogni altra spesa sostenuta oltre tale data non può essere riconosciuta.

3. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Avviso, a valere sul Programma operativo FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta", sono definite dalla Giunta provinciale e ammontano complessivamente a euro 70.000,00 (di cui euro 35.000,00 costituiscono il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo Sociale Europeo, pari a circa il 50% del totale). E' prevista la facoltà per l'Amministrazione di integrare l'importo dell'Avviso sulla base di eventuali ulteriori risorse finanziarie a disposizione, entro i termini di validità del presente Avviso.

PARTE PRIMA

Modalità di costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze

4. SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DELL'AVVISO, REQUISITI E VINCOLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In linea con i Criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 gli Enti accreditati erogatori del servizio acquisibile attraverso i Buoni individuali per le competenze sono gli enti titolati e accreditati ai sensi del del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della Legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze". (nominativi consultabili sul sito istituzionale www.vivoscuola.it).

I soggetti di cui sopra, in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento, definiti all'art. 5 del D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg. e dettagliati dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 febbraio 2019 n. 163, possono presentare apposita domanda ai fini dell'inserimento nell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze.

Non possono partecipare al presente Avviso i soggetti:

- a) che non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi e che non rispettino la normativa antimafia (decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.);
- b) nei confronti dei quali è in corso la procedura di revoca dell'accreditamento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg., sopra citato;

c) che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque abbiano attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

Non è ammessa la delega di quote di attività, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi specialistici comunque eseguibili da soli Enti appositamente accreditati, previa valutazione di specifiche professionalità presenti al loro interno, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze", che specifica i requisiti richiesti.

L'Ente accreditato erogatore delle attività di cui al presente Avviso deve assicurare l'utenza destinataria dei servizi contemplati dai Buoni per le competenze, provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà cura dell'Ente accreditato stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile operatori) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, l'Ente accreditato è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. Le assicurazioni qui previste dovranno essere estese a tutti gli utenti beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientrino nello Strumento Buoni per le competenze.

5. ATTIVITÀ EROGABILE MEDIANTE IL BUONO PER LE COMPETENZE

Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è organizzato nelle quattro fasi dettagliate nelle Linee guida: **Accesso al servizio**, **Identificazione**, **Valutazione**, **Attestazione** le cui modalità di attuazione sono dettagliate nelle citate Linee guida approvate con determinazione dirigenziale del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019, nonché consultabili sul sito istituzionale www.vivoscuola.it.

In linea con i Criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 l'attività erogabile dai soggetti accreditati mediante il Buono riguarda la fase di Identificazione del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, la seconda delle quattro fasi previste dall'intero processo di certificazione del sistema sopra citate.

L'attività della fase di Identificazione permette di ottenere l'elaborazione del "**Dossier individuale**"e del "**Documento di trasparenza**".

La fase di Identificazione è finalizzata a identificare, documentare e formalizzare gli apprendimenti acquisiti, in termini di conoscenze, abilità, e competenze del cittadino, associabili alla qualificazione professionale di riferimento per la valutazione prevista nella successiva fase del processo. E' prevista la costruzione del *Dossier individuale* dell'utente e l'elaborazione del relativo *Documento di trasparenza* a supporto dell'identificazione e messa in trasparenza delle competenze

acquisite, con valore di attestazione di parte prima avvalorata sulla base dell'esperienza effettivamente maturata. E' fase propedeutica alla successiva fase di Valutazione.

La fase di Identificazione prevede le seguenti attività:

- fornire informazioni in merito alla redazione del Dossier individuale;
- accompagnare l'utente nella costruzione del Dossier individuale;
- ricostruire il quadro delle esperienze attraverso il Dossier individuale;
- pre-codificare le competenze, abilità, conoscenze associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento riferibili alla qualificazione professionale di riferimento per la valutazione;
- elaborare il Documento di trasparenza come sintesi del Dossier individuale;
- rilasciare all'utente del servizio il Dossier individuale e il Documento di trasparenza;
- informare rispetto a ogni elemento utile delle fasi successive, ivi comprese indicazioni per le prassi/modalità valutative;
- raccogliere la comunicazione formale dell'utente di accesso alla fase di valutazione;
- gestire il trattamento digitale della documentazione e dei dati secondo quanto previsto dal sistema informativo provinciale a supporto dei servizi di certificazione.

Il servizio erogato attraverso i Buoni per le competenze si conclude tramite la consegna da parte dell'Ente accreditato, del Dossier individuale e del Documento di trasparenza redatti e sottoscritti all'utente che ne è il legittimo possessore.

Le modalità di redazione, di sottoscrizione e di gestione dei citati documenti, in capo all'Ente accreditato erogatore del servizio, è definita nelle citate Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, che in particolare, oltre ai contenuti minimi, prevede la firma sia dell'Ente erogatore del servizio che dell'utente. La documentazione finale appartiene all'utente.

L'Ente accreditato rilascia gratuitamente al cittadino che lo richiede, e in possesso dei requisiti previsti, la "Scheda dei requisiti", secondo il modulo predisposto dall'Amministrazione, necessaria per presentare la domanda del Buono individuale per le competenze prevista all'articolo 12.

Le disposizioni in merito alla durata delle attività sono definite nel successivo articolo 15.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Soggetti di cui all'articolo 4 che intendono iscriversi nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze, dovranno compilare apposita domanda. Il modello sarà reso disponibile sui siti istituzionali della Provincia, www.provincia.tn.it, www.vivoscuola.it, nonché sul sito dedicato alle opportunità FSE e Garanzia Giovani all'indirizzo www.fse.provincia.tn.it — Organismi pubblici e privati — Opportunità di finanziamento avvisi e bandi - Avvisi. La domanda è soggetta a marca da bollo di 16,00 euro ad eccezione dei soggetti esentati per legge i quali dovranno segnalare sul modello i motivi dell'esenzione.

La domanda presentata dall'Ente accreditato, nella quale lo stesso dichiara di possedere i requisiti per poter erogare l'attività nonché completa di tutti i documenti sotto elencati, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo presentatore) e inviata esclusivamente tramite PEC in formato PDF al Servizio istruzione, all'indirizzo serv.istruzione@pec.provincia.tn.it,

allegando copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario. Se i documenti sono firmati digitalmente, non è necessario allegare il documento di identità (farà fede la data e l'ora di invio).

La marca da bollo deve risultare dalla scansione della domanda oppure l'Ente deve indicare gli estremi della stessa (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre) all'interno del testo della nota accompagnatoria.

La domanda si compone dei seguenti documenti:

- domanda di inserimento nell'elenco in regola con le vigenti normative sul bollo (16,00 euro), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- disposizioni generali di gestione sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dal legale rappresentante.

La domanda per l'inserimento nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati può essere presentata nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 21 febbraio 2022 ed entro martedì 15 marzo 2022 alle ore 12.30;
- b) in eventuali ulteriori periodi definiti con successiva determinazione dirigenziale.

La mancata osservanza dei termini o delle modalità richieste per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati, comporterà l'esclusione dalla procedura. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse domande pervenute all'Amministrazione dopo la scadenza dei termini sopra indicati, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Le irregolarità concernenti l'imposta di bollo, non comportano l'esclusione bensì le diverse conseguenze previste dalla vigente normativa, in particolare l'obbligo di regolarizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Autorità competente.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta telematica rilasciata da Strutture diverse da quella sopra indicata e che, qualora la documentazione non venga inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio istruzione (serv.istruzione@pec.provincia.tn.it) entro il termine indicato, la domanda non sarà presa in considerazione.

7. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Servizio istruzione del Dipartimento istruzione e cultura comunica l'avvio del procedimento istruttorio mediante nota scritta all'Ente richiedente ai sensi della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Il procedimento si conclude entro 90 giorni a partire dal giorno successivo la scadenza dei periodi previsti per la presentazione delle domande.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Il Servizio istruzione comunica con nota scritta l'esito del procedimento istruttorio ai singoli soggetti richiedenti.

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E COSTITUZIONE DELL'ELENCO

Il Servizio istruzione effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande presentate. In particolare verificherà il possesso dell'accreditamento ai sensi del del D.P.P. 15

novembre 2017 n. 21-74/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della Legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze" e della deliberazione attuativa della Giunta provinciale del 8 febbraio 2019, n. 163 e s.m.

Sarà disposta l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:

- 1. domanda non compilata in lingua italiana;
- 2. mancanza, da parte dell'Ente richiedente, dell'accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze ai sensi del del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.;
- 3. mancata presentazione della domanda entro la data e l'ora di scadenza stabilite dal presente Avviso all'articolo 6;
- 4. mancato inoltro della documentazione con le modalità definite nell'articolo 6;
- 5. mancanza della firma digitale nella domanda del Legale rappresentante dell'organismo proponente o di suo delegato (allegando la relativa delega);
- 6. avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze ai sensi del del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.

Al di fuori delle casistiche sopra riportate rimane ferma la possibilità di regolarizzazione della documentazione mancante ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo assegnando all'Ente richiedente un termine di 15 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine, l'Amministrazione assegnerà all'Ente proponente un ulteriore termine di 10 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro il secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile. Qualora l'Amministrazione richieda la regolarizzazione della documentazione, il decorso del termine del procedimento di cui all'articolo 9 rimane sospeso dalla data di richiesta di integrazione fino alla data di ricevimento delle stesse o, qualora non vengano prodotte integrazioni da parte dell'organismo richiedente, fino allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione.

L'esito del procedimento istruttorio è approvato con determinazione dirigenziale da parte del Servizio istruzione. I soggetti in possesso dei requisiti verranno inseriti nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio della Fase di identificazione mediante i Buoni per le competenze. L'esito sarà comunicato ai soggetti richiedenti e pubblicato sul sito internet dedicato al Fondo sociale europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it - Area Organismi Pubblici e Privati – Opportunità di Finanziamento - Avvisi e Bandi – Avvisi - PO FSE 2014-2020 – Avvisi nonché sul sito istituzionale www.vivoscuola.it.

L'inserimento nel suddetto elenco non conferisce alcun diritto in merito all'effettiva erogazione dei buoni, in quanto i medesimi sono riconosciuti e liquidati a seguito del corretto svolgimento dell'attività secondo le regole stabilite dalla normativa e dal presente Avviso.

9. CASI DI DECADENZA DALL'ELENCO

I Soggetti inseriti nell'Elenco dei soggetti, di cui al presente Avviso, decadranno dallo stesso nei casi sotto riportati:

a) a seguito di rinuncia dell'accreditamento;

- b) a seguito della perdita dei requisiti richiesti dall'accreditamento che comportino la revoca del medesimo;
- c) in caso di rifiuto di presa in carico dell'assegnatario del Buono o di mancata erogazione del servizio al medesimo, per cause dipendenti dall'Ente.

PARTE SECONDA

Modalità e scadenza per la presentazione delle domande dei Buoni da parte dei cittadini, finanziamento e avvio delle attività

10. DESTINATARI DEI BUONI PER LE COMPETENZE

Sono destinatari dei Buoni individuali per le competenze, i cittadini che presentino domanda alla Provincia, secondo le modalità del presente Avviso pubblico.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020, sono destinatari dei Buoni i cittadini che, nell'ambito di diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale, così come definiti dall'art. 2 della Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, dichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento adeguate e pertinenti rispetto alle qualificazioni professionali contenute nel "Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali" e nella "Sezione delle Specializzazioni tecniche superiori" del "Quadro dei titoli di istruzione e formazione" del "Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali". Tale elenco è consultabile sul sito istituzionale www.vivoscuola.it.

I destinatari richiedenti i Buoni per le competenze, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 64 anni (65 non compiuti) alla data di presentazione della domanda del Buono e comunque non essere titolari di trattamento pensionistico;
- essere residenti in Provincia di Trento, oppure essere impiegati presso un'unità operativa aziendale ubicata in provincia di Trento con un rapporto di lavoro almeno annuale (subordinato, autonomo, libero professionale o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge) in essere alla data di presentazione della domanda;
- possedere i pre-requisiti previsti per la qualificazione professionale per la quale è chiesto il servizio di identificazione (verificati tramite la "scheda dei requisiti" rilasciata da uno degli Enti iscritti all'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze);
- non essere beneficiari di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
 indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

11. VALORE NOMINALE DEL BUONO E COPERTURA DEI COSTI

Il Buono riconosciuto dall'Amministrazione al cittadino è liquidato all'Ente che eroga il servizio, presente nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio della Fase di identificazione mediante i Buoni per le competenze di cui al presente Avviso, in relazione ai servizi erogati.

L'articolo 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020, definisce la copertura dei costi e il valore del Buono, come di seguito specificato.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016, le prestazioni del servizio di validazione e certificazione delle competenze sono state valorizzate in 34,00 euro l'ora (IVA esclusa), considerando che la durata del servizio non può eccedere le 10 ore (valore massimo 340,00 euro IVA esclusa). Il valore economico è riconosciuto all'Ente accreditato sulla base del risultato, ossia a Dossier individuale concluso e sottoscritto dall'utente e dall'Ente e Documento di trasparenza redatto e sottoscritto dall'utente e dall'Ente, al termine della fase di Identificazione.

I Buoni coprono il costo del servizio sopra detto al netto della compartecipazione obbligatoria pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) sostenuta dal cittadino. La quantificazione del costo massimo riconoscibile con il Buono è pertanto legata al monte ore impiegato dall'Ente per concludere l'attività del servizio come indicato nella seguente tabella.

Ai fini del riconoscimento delle attività erogate si precisa che le ore di attività nella loro composizione devono raggiungere i 60 minuti. Ai fini della ricomposizione oraria le attività saranno conteggiate a partire dai 15 minuti.

Tabella del rimborso erogabile rispetto alle ore effettuate e dichiarate in sede di rendicontazione

Ore di servizio erogate	Valore nominale del Buono per le competenze	Compartecipazione del cittadino	Totale costo del servizio reso
10	310 euro	30 euro	340 euro
9	276 euro	30 euro	306 euro
8	242 euro	30 euro	272 euro
7	208 euro	30 euro	238 euro
6	174 euro	30 euro	204 euro
5	140 euro	30 euro	170 euro
4	106 euro	30 euro	136 euro
3	72 euro	30 euro	102 euro
2	38 euro	30 euro	68 euro

Nota: gli importi sono soggetti a IVA, se dovuta, nella misura di legge

Sono riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente rese e documentate attraverso la compilazione di appositi registri o *timesheet* forniti dall'Amministrazione, in particolare:

- a) apposito registro individuale riportante la descrizione delle attività svolte insieme dall'Ente accreditato e dal destinatario in presenza e a distanza;
- b) timesheet delle attività svolte in back office dall'Ente accreditato per ciascun destinatario.

La registrazione deve contenere i dati relativi a data, orario e durata, tipologia di attività, nonché alla modalità di svolgimento di ciascuna delle attività svolte.

Le attività possono essere organizzate in presenza o a distanza, in forma individuale e/o di gruppo. Sono altresì riconosciute le ore di attività realizzate in back office dal Referente del documento di trasparenza, anche in assenza del destinatario del Buono.

Qualora l'attività, o parte di essa, venga svolta a distanza l'Ente accreditato dovrà utilizzare una piattaforma che consenta la tracciatura degli accessi tramite login e password personale. In sede di rendicontazione dell'attività dovranno essere prodotti i log individuali di accesso alla piattaforma, pena il non riconoscimento delle ore effettuate.

Tutte le annotazioni apposte su registro e *timesheet* cartacei devono essere effettuate con inchiostro indelebile, è vietato l'uso di qualsiasi coprente (bianchetti o altro). Le eventuali correzioni devono consentire la lettura delle scritturazioni preesistenti ed essere effettuate sotto la forma di "Visto" da annotare sul registro con la sottoscrizione del Referente del documento di trasparenza.

Il Buono è emesso dall'Amministrazione provinciale, è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in euro e la durata della sua validità.

L'impegno di spesa relativo al Buono avviene con la medesima determinazione di approvazione della graduatoria entro 30 giorni a partire dal giorno successivo la scadenza dei periodi previsti per la presentazione delle domande, che saranno definiti con successiva determinazione dirigenziale.

12. MODALITÀ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DA PARTE DEI CITTADINI

Per accedere alla misura di cui al presente Avviso, il cittadino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, deve presentare domanda per il Buono individuale avvalendosi di apposita procedura informatica online, che sarà pubblicata sui siti istituzionali del Fondo Sociale Europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it e della Provincia autonoma di Trento www.vivoscuola.it.

L'invio della domanda compilata e in regola con le vigenti normative di bollo (16,00 euro) deve avvenire attraverso l'accesso al servizio e identificazione via SPID (informazioni: https://www.spid.gov.it), la trasmissione, pertanto, avviene direttamente alla Pubblica amministrazione senza la necessità di sottoscrizione.

Il sistema invierà una ricevuta della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m., che nella fattispecie decorre a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo previsto per la presentazione delle domande, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 13.

Alla domanda va allegata la "Scheda dei requisiti" che il cittadino deve chiedere e concordare con l'Ente accreditato di cui all'articolo 4. Tale scheda, redatta e sottoscritta gratuitamente dall'Ente accreditato come previsto all'articolo 5, secondo il modulo predisposto dall'Amministrazione competente, riporta le esperienze di apprendimento possedute dal cittadino richiedente, adeguate e pertinenti alla qualificazione professionale di riferimento per il processo di certificazione, come previsto all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione 2471/2018 e specificato nelle Linee guida, e che conferma il possesso di eventuali specifici prerequisiti previsti per il conseguimento della qualificazione stessa.

L'assegnatario deve utilizzare il Buono presso l'Ente responsabile della redazione della Scheda dei requisiti.

Il cittadino, contestualmente alla presentazione della domanda del Buono per le competenze si impegna:

- a utilizzare il Buono assegnato (inizio e fine) entro 180 giorni dal giorno successivo alla data di adozione dell'atto di approvazione e finanziamento della graduatoria del Buono medesimo, fatta salva una richiesta di proroga, al Servizio istruzione, debitamente motivata di massimo 30 giorni, secondo quanto previsto all'art. 8 della deliberazione G.P. 2255/2020;
- a versare direttamente all'Ente accreditato la prevista compartecipazione pari a euro 30,00
 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) nel rispetto delle procedure di tracciamento dei
 flussi finanziari (non è possibile utilizzare contante);
- a rispettare le modalità definite dall'Ente nella ricostruzione delle esperienze e alla redazione del Dossier individuale e del Documento di trasparenza, con il suo supporto.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 2 sul periodo di validità del presente Avviso, l'apertura dei termini per presentare la domanda di rilascio dei Buoni per le competenze sarà definita dal Servizio istruzione con determinazione dirigenziale, si prevedono indicativamente tre periodi di raccolta delle domande nella vigenza del presente Avviso.

13. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI DEI BUONI

L'istruttoria delle domande dei Buoni per le competenze è svolta dalla Provincia autonoma di Trento tramite il Servizio istruzione che procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

La domanda risulterà inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancata compilazione, conferma e invio della domanda entro i termini e con le modalità previste;
- b) mancanza dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 10.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà all'Ente richiedente un termine di 15 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 10 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il beneficiario decade dalla facoltà di utilizzare il Buono per le competenze in caso di falsa dichiarazione del possesso dei requisiti per il rilascio del beneficio di cui all'articolo 10.

I Buoni individuali sono assegnati sulla base dell'approvazione di graduatorie approvate con determinazione dirigenziale, ferme restando le disponibilità finanziarie sul bilancio provinciale.

Qualora le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili al finanziamento, la graduatoria è definita nel rispetto del seguente ordine di precedenza:

- a) disoccupato residente in Provincia di Trento con priorità al richiedente con più giorni di disoccupazione;
- b) occupato e residente in Provincia di Trento;
- c) a parità di requisiti si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Sulla durata di disoccupazione fa fede la data di deposito della DID presso un Centro per l'impiego della Provincia autonoma di Trento.

Nell'arco di ogni anno solare ciascun soggetto richiedente può acquisire un numero massimo di 2 Buoni per qualificazioni professionali diverse.

Il Buono può essere utilizzato solo per i servizi usufruiti dopo l'approvazione della graduatoria di assegnazione e non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione.

Le domande dei Buoni per le competenze regolarmente pervenute nei termini previsti, concorrono alla definizione della graduatoria dei beneficiari. La graduatoria è approvata entro 30 giorni a partire dal giorno successivo la scadenza dei periodi previsti per la presentazione delle domande.

L'esito della graduatoria è comunicato attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Fondo Sociale Europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it e della Provincia autonoma di Trento www.vivoscuola.it.

I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia. In relazione a quanto sopra descritto, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

14. AVVIO E DURATA DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL BUONO PER LE COMPETENZE

Nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020, il cittadino assegnatario del Buono individuale delle competenze si rivolge all'Ente accreditato che aveva compilato la "scheda dei requisiti" e chiede di iniziare le attività della fase di Identificazione previste dal presente Avviso.

L'Ente accreditato chiede al soggetto destinatario del Buono l'importo di compartecipazione pari a 30,00 euro (oltre IVA nella misura di legge se dovuta), come previsto dall'art. 5 della deliberazione n. 2255 del 22 dicembre 2020 e riportato all'articolo 1.

Il Buono deve essere utilizzato, e quindi l'attività deve concludersi, entro 180 giorni dal giorno successivo alla data di adozione dell'atto di approvazione e finanziamento della graduatoria del Buono medesimo, fatta salva una richiesta di proroga, da parte del cittadino, anche inviata dal suo indirizzo e-mail quello Pec del Servizio istruzione personale a della (serv.istruzione@pec.provincia.tn.it), debitamente motivata e di massimo 30 giorni, secondo quanto previsto all'art. 8 della deliberazione G.P. 2255/2020. Trascorsi 10 giorni dall'invio della richiesta di proroga, il silenzio della Struttura provinciale competente equivale ad autorizzazione della medesima richiesta presentata.

Rimane fermo che tutte le attività vanno comunque concluse entro il 31 luglio 2023.

Se le attività della fase di Identificazione non si concludono entro i termini massimi previsti, per cause imputabili al cittadino assegnatario del Buono, la compartecipazione potrà essere trattenuta dall'Ente, diversamente sarà restituita dall'Ente al cittadino.

Il mancato utilizzo del Buono, nei tempi anzidetti, determina la decadenza dalla facoltà di utilizzo del medesimo.

L'Ente accreditato, ferma restando la competenza per i Settori economico professionali (SEP) e i Processi per i quali è stato accreditato (D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.), eroga l'attività di identificazione, descritta all'articolo 5, al soggetto assegnatario del Buono che richiede il suo servizio concordandone i tempi e le modalità.

Concluse le attività della fase di Identificazione, l'Ente consegna il "Dossier individuale" e il "Documento di trasparenza" al cittadino, secondo quanto dettagliato nell'articolo 5, e presenta la rendicontazione ai fini della liquidazione come previsto nell'articolo 16.

PARTE TERZA

Modalità di gestione, rendicontazione e liquidazione delle attività realizzate

15. MODALITÀ DI GESTIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020, in via generale, l'attività svolta dall'Ente accreditato, dettagliata nell'articolo 5, è strutturata come segue:

- a) redazione e rilascio gratuito della "Scheda dei requisiti" al cittadino interessato a richiedere il Buono e in possesso dei requisiti previsti;
- b) erogazione delle attività del servizio di identificazione a seguito dell'avvenuta assegnazione e finanziamento del Buono individuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 e dal presente Avviso;
- c) rilascio del Dossier individuale e del Documento di trasparenza ai sensi delle "Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze" di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019;
- d) richiesta di liquidazione al Servizio istruzione con invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione.

Gli Enti accreditati per tutto il periodo in cui perdura la situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19, dovranno ottemperare alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus, nonché alle specifiche linee guida per il contenimento della pandemia emanate dalle Autorità competenti.

15.1 Informazione e pubblicità

Gli Enti accreditati devono attenersi strettamente a quanto disposto dai "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", in materia di informazione e pubblicità. Essi possono pubblicizzare in maniera diretta l'attività di identificazione verso i cittadini nel rispetto dei medesimi Criteri.

In particolare, qualsiasi documento o materiale informativo relativo all'attuazione dell'attività diretta ai cittadini, deve contenere i seguenti elementi:

- a) il logo dell'Unione europea, con la dicitura "Unione europea Fondo sociale europeo";
- b) il logo della Repubblica italiana;
- c) il logo della Provincia autonoma di Trento, con la dicitura "Provincia autonoma di Trento";
- d) e la seguente dichiarazione: "Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile.

In caso di documenti o materiali audiovisivi, la dichiarazione di cui alla lettera d) deve essere proposta a voce o in sovrimpressione. L'utilizzo dei loghi è escluso solo in caso di trasmissioni radiofoniche.

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte deve essere presente almeno il logo dell'Unione europea.

Le caratteristiche tecniche del logo dell'Unione europea e le sue modalità di utilizzo devono essere conformi a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014.

Inoltre, l'Ente accreditato attuatore è tenuto:

- 1) al momento dell'avvio dell'operazione, informare per iscritto ciascun partecipante che l'operazione è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento;
- 2) durante l'attuazione dell'operazione, informare il pubblico sul sostegno ottenuto nell'ambito del PO FSE:
 - fornendo sul suo sito web, ove questo esista, una descrizione dell'operazione, comprendente titolo, codice identificativo, finalità, risultati previsti e durata, nonché i loghi e la dichiarazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo;
 - collocando nella propria sede e in quella dove si svolge in via principale l'operazione in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'area d'ingresso) almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni di cui al precedente alinea.

I materiali prodotti devono essere conservati per essere esibiti nel caso di eventuali controlli ispettivi e costituiscono titolo per la dimostrazione dell'attività realizzata.

16. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il valore del Buono individuale per le competenze riconosciuto dall'Amministrazione ai cittadini richiedenti è liquidato all'Ente accreditato erogatore del servizio, di cui all'articolo 4, in relazione ai servizi erogati.

Le attività di ciascun Buono, come indicato nell'articolo 14, devono concludersi **entro 180 giorni** dal giorno successivo alla data di adozione dell'atto di approvazione e finanziamento della graduatoria del Buono medesimo, salvo gli ulteriori eventuali giorni di proroga richiesti dal cittadino e autorizzati dal Servizio istruzione, di massimo 30 giorni, come specificato all'articolo 14.

In ogni caso tutte le attività riferite al valore del Buono, a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, dovranno comunque concludersi in tempo utile per poter presentare la rendicontazione all'Amministrazione provinciale, ossia entro il termine ultimo di lunedì 31 luglio 2023.

L'Ente accreditato erogatore del servizio di cui al presente Avviso, può presentare domanda di liquidazione delle attività inerenti ciascun Buono individuale per le competenze a conclusione dell'attività.

La data di conclusione delle attività relative al Buono corrisponde alla data riportata sul Documento di trasparenza.

In ogni caso la presentazione della domanda di liquidazione può essere presentata entro e non oltre lunedì 31 luglio 2023, pena il non riconoscimento della spesa.

L'Ente accreditato, a conclusione dell'erogazione dell'attività di identificazione, prevista per ciascun assegnatario di Buono, ossia con il rilascio del Dossier individuale e del Documento di trasparenza conclusi e sottoscritti secondo quanto previsto dall'articolo 5, presenta al Servizio istruzione la documentazione di rendicontazione ai fini della liquidazione del corrispettivo, secondo i modelli predisposti dal medesimo Servizio e nel rispetto dei costi massimi riconosciuti e riportati nella tabella di cui all'articolo 11.

Nello specifico, l'Ente accreditato erogatore delle attività dovrà presentare all'Amministrazione apposita richiesta di liquidazione del Buono, che potrà essere riferita anche a più di un Buono, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione, in particolare allegando i seguenti documenti:

- a) domanda di liquidazione comprensiva della scheda del rendiconto dei Buoni (contenente i dati dell'Ente e, per ciascun Buono, la descrizione delle attività svolte, il prospetto dei costi e la relativa quota richiesta a liquidazione);
- b) copia del Dossier individuale e del Documento di trasparenza chiusi e sottoscritti, per ciascun Buono;
- c) registro delle attività (descrizione della tipologia delle attività, relativa data e orario di svolgimento) e timesheet (eventuale per le attività di back office) per ciascun Buono; qualora l'attività o parte di essa sia stata svolta a distanza l'Ente accreditato dovrà anche presentare la tracciatura degli accessi tramite i log individuali di accesso alla piattaforma.

Nel caso risulti impossibile il completamento del Dossier individuale e del Documento di trasparenza a causa della rinuncia del Buono da parte del destinatario, a servizio già avviato, l'Amministrazione riconosce l'80% delle ore di lavoro effettivamente svolte e documentate dall'Ente accreditato erogatore dell'attività.

Per "rinuncia" si intende, alternativamente:

- una dichiarazione scritta (anche via email) di rinuncia al proseguimento delle attività previste, da parte dell'assegnatario del Buono;
- la mancanza di risposta attiva e collaborativa da parte del medesimo assegnatario, trascorsi
 30 giorni naturali consecutivi dalla data del sollecito inviato dall'Ente accreditato e documentabile, finalizzato al proseguimento delle attività oggetto del Buono.

In tal caso l'Amministrazione riconosce pertanto parte del lavoro svolto ma non concluso per cause non imputabili all'Ente ma alla mancata partecipazione dell'assegnatario.

In questo caso specifico relativo alla rinuncia, ai fini della richiesta di liquidazione dell'80% dell'attività svolta relativa al Buono, l'Ente accreditato presenta la documentazione prevista riportando le attività effettivamente realizzate, allegando la documentazione prevista, anche se parzialmente compilata (Dossier individuale e Documento di trasparenza datati e firmati digitalmente dall'Ente ancorché non sottoscritti dall'assegnatario del Buono).

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di liquidazione del Buono incompleta o compilata in modo erroneo, compresi gli allegati, l'Amministrazione assegnerà all'Ente un termine di 15 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 10 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, l'importo rendicontato, o la parte dello stesso non regolarizzata, non verrà riconosciuto.

Il Servizio istruzione procederà alla verifica della documentazione di rendicontazione inviata dall'Ente accreditato erogatore dell'attività.

Nello specifico, saranno oggetto di verifica:

- completezza della documentazione prevista per la rendicontazione;
- corretta tenuta del registro delle attività;
- corretta tenuta del timesheet;
- nel caso di attività svolta a distanza, coerenza tra quanto documentato sui registri e quanto rilevabile dai report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, qualora il mezzo utilizzato per l'attività lo consenta.

Qualora dai controlli emergano irregolarità o difformità nella gestione delle attività, il valore del Buono potrà non essere riconosciuto o subire delle decurtazioni proporzionali in base alle ore di attività non correttamente erogate come indicato nella tabella seguente.

Casistiche	Riconoscimento del valore del Buono	Sanzione per l'Ente
mancata compilazione o presentazione del registro	NO	100%
mancata compilazione o presentazione del timesheet	NO	100%
utilizzo o alterazione del registro in violazione delle regole date dall'Amministrazione	NO	100%
errata compilazione o correzione del registro difformemente di quanto stabilito all'articolo 11, o che non permetta di confermare lo svolgimento dell'attività.	SI	Decurtazione delle ore non riconoscibili

Le risorse professionali impiegate nelle attività di Individuazione dovranno essere esclusivamente i "Referenti del documento di trasparenza" autorizzati secondo i criteri relativi all'Accreditamento concesso ai sensi del Regolamento di cui al D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 del 29 dicembre 2016.

Per ciascun Ente accreditato erogatore delle attività oggetto de presente Avviso e per ciascuna rendicontazione presentata (anche cumulativa di più Buoni), il Servizio istruzione provvederà a verificare i nominativi del Referente impiegato nell'attività di Individuazione oggetto di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste.

Se da tale verifica emergessero delle irregolarità, si procederà con il non riconoscimento delle attività realizzate dalla risorsa/risorse umane non autorizzate. Se dette irregolarità verranno rilevate per più di una volta, oltre al non riconoscimento delle attività l'Amministrazione provvederà ad escludere l'Ente accreditato dall'Elenco dei Soggetti accreditati di cui al presente avviso.

Al termine di tale verifica il Servizio istruzione comunicherà all'Ente accreditato l'esito della verifica sulla documentazione depositata e l'importo riconoscibile.

L'Ente accreditato potrà emettere fattura o nota fiscalmente valida per tale importo nei confronti dell'Amministrazione che provvederà alla conseguente liquidazione. Tale documento di spesa dovrà riportare il codice CUP del progetto, il/i codice/i Buoni, il nominativo e il codice fiscale del/gli assegnatari del Buono cui si riferisce; dovrà indicare inoltre gli estremi del conto bancario sul quale

intende ricevere il pagamento. Il pagamento verrà effettuato solo qualora il DURC dell'Ente risulti regolare. Nel caso di documento irregolare, l'Amministrazione potrà trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza, pagandolo direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali.

In ogni caso la fattura o nota fiscalmente valida dovrà essere presentata entro e non oltre venerdì 29 settembre 2023, pena il non riconoscimento della spesa.

Non saranno liquidate le fatture o note fiscalmente valide:

- pervenute al Servizio istruzione oltre la data di venerdì 29 settembre 2023;
- presentate da soggetti non autorizzati ad erogare l'attività di Individuazione e non accreditati ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.,
- riferite ad attività realizzate in tutto o in parte prima della determinazione di assegnazione del Buono per le competenze;
- dove sia stato utilizzato personale diverso dalle risorse umane previste dal Regolamento di cui al D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg.;
- in caso di mancata presentazione degli allegati alla rendicontazione richiesti, di cui all'articolo 16.

17. VIGILANZA E CONTROLLI

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

18. TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.). Nella realizzazione dell'intervento l'Ente attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione provinciale ai sensi della normativa citata.

I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento *ex* art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Ai fini della trasparenza, si comunica che ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 la graduatoria delle domande sarà pubblicata sui siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento e del Fondo sociale europeo.

Ai sensi dell'art. 115, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1, del Reg. (UE) 1303/2013).

Ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.

INFORMAZIONI

Per informazioni relative alle attività di cui al presente Avviso è possibile rivolgersi al Servizio istruzione e all'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza, ai numeri 0461.497218, o 0461.494193, oppure 0461.497233, dalle ore 09.30 alle ore 12.00. Possono essere richieste informazioni anche tramite posta elettronica all'indirizzo: serv.istruzione@provincia.tn.it oppure uff.inclusionecittadinanza@provincia.tn.it.

ALLEGATO 2



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

relative all'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze"

a valere sul Programma Operativo FSE 2014-2020, Asse 3 "Istruzione e formazione", obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta".

II/la sottoscritto/a	_nato/a a	il
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto	denominato	-
con sede in via	comune di	
cod.fisc./partita iva		
richiedente l'inserimento nell'"Elenco provinc servizio della Fase di Identificazione nell'amb competenze mediante l'assegnazione di buoni i	pito del sistema provincio	ale di certificazione delle

DICHIARA

di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:

- nel Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- nel Regolamento (UE) 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
- nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e s.m.;
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- nel PO FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con

- decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;
- nel Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e
 cooperazione internazionale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014 2020 del
 Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto
 del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito
 denominato "Regolamento FSE";
- nella deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto:
 "Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi
 cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della
 documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del regolamento: "Disciplina del
 coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo
 sociale europeo" di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125 Leg.
 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
 Sociale n. 166/01 e s.m.";
- nella "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale europeo" adottati con deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015 n. 799 e s.m.;
- nel Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'identificazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."
- nel Decreto interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- nel Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- nella Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- nel D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze";
- nell'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze" nell'ambito dell'Asse 3, Obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta" del Programma Operativo FSE 2014 – 2020;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 del 29 dicembre 2016 "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9 L.P.

- 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche superiori";
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016 "Organizzazione del "sistema provinciale di certificazione delle competenze", art. 7 L.P. 1 luglio 2013, n. 10. Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2018 "Accreditamento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze", modifica delle disposizioni del 2017;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2132 del 20 dicembre 2019 "Sistema provinciale di certificazione delle competenze: condizioni di fruizione dei servizi (art. 7, L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze)";
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 "Approvazione dei criteri, modalità e termini di erogazione dei Buoni per le competenze relativi al Sistema provinciale di certificazione delle competenze (L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

di accettare, preliminarmente all'eventuale inserimento nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze (di seguito denominato Elenco dei soggetti accreditati) e al conseguente finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività relative al Buono per le competenze finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente e cioè il Servizio istruzione del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento e con l'Autorità di gestione, rappresentata dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, secondo quanto previsto nell'Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze (di seguito denominato Avviso).

I Buoni coprono il costo del servizio sopra detto al netto della compartecipazione obbligatoria pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) sostenuta dal destinatario del Buono direttamente all'Ente accreditato con cui concorda le attività.

Nella gestione delle medesime attività l'Ente inserito nell'Elenco dei soggetti accreditati, si impegna a:

- gestire autonomamente l'attuazione delle attività attraverso l'utilizzo della propria organizzazione (divieto di delega di quote di attività);
- concordare e rilasciare gratuitamente al cittadino che lo chiede, in possesso dei requisiti previsti, la "Scheda dei requisiti", nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso;
- contattare gli assegnatari del Buono individuale per le competenze in riferimento alla Scheda dei requisiti rilasciata e attivare le relative attività solo a seguito dell'avvenuta assegnazione e finanziamento del Buono medesimo da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Avviso;

- concordare con l'assegnatario del Buono la modalità di realizzazione delle attività e gestire la documentazione, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'Avviso;
- accettare il controllo della Provincia volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- utilizzare la modulistica predisposta dall'amministrazione per la registrazione delle attività e
 conservare presso di sé la documentazione gestionale dell'attività per 15 anni e a metterla a
 disposizione dell'Amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o
 nazionali preposti in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede
 degli stessi (art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

DISPOSIZIONE N. 2

Le attività finanziate devono essere attuate da parte dell'Ente accreditato:

- nel rispetto di quanto definito nell'Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze ed eventuali successive modifiche;
- nel rispetto degli importi massimi ammissibili e parametri di costo stabiliti nell'Avviso.

DISPOSIZIONE N. 3

La comunicazione dell'Amministrazione agli interessati dell'avvenuta assegnazione del Buono potrà essere gestita anche per mezzo di sistemi automatizzati.

L'elenco provinciale degli Enti accreditati ha validità dalla data di approvazione dello stesso fino al 30 settembre 2023.

Le attività finanziate devono essere concluse dall'Ente accreditato entro i termini previsti specificamente nell'Avviso.

La rendicontazione dei buoni, con i termini di presentazione è effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nelle presenti disposizioni generali di gestione. In particolare, per gli interventi finanziati dal Fondo sociale europeo, le attività dovranno concludersi in tempo utile per poter presentare la rendicontazione all'Amministrazione; ossia entro il termine ultimo di lunedì 31 luglio 2023.

La rendicontazione delle attività sarà oggetto di verifica da parte del Servizio istruzione. Il medesimo Servizio istruzione comunicherà l'esito della verifica sulla documentazione di rendicontazione depositata, a seguito di tale comunicazione dall'Ente accreditato attuatore dovrà inviare entro il termine ultimo di venerdì 29 settembre 2023 la fattura o nata fiscalmente valida, pena la loro non riconoscibilità.

L'Ente accreditato si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo quarto del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale", in particolare a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'attività di verifica può essere svolta anche attraverso colloqui diretti con i destinatari dei Buoni e con gli operatori dell'Ente accreditato che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione dell'attività relativa al Buono per le competenze, le cui dichiarazioni vengono verbalizzate. É fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, per i necessari approfondimenti, da produrre presso gli uffici della Struttura provinciale competente in materia di certificazione delle competenze.

In particolare, i controlli inerenti l'attività svolta a distanza saranno effettuati tramite i log di accesso alla piattaforma.

Qualora dal controllo emergano irregolarità e in ogni caso in cui la verifica non sia stata completata presso la sede dell'Ente accreditato, alla sua conclusione viene redatto un processo verbale di constatazione ove vengono descritti i controlli effettuati, i fatti rilevati, le eventuali violazioni riscontrate e le relative sanzioni da applicare. Qualora i fatti rilevati nel corso dell'attività di competenza abbiano rilevanza penale, il funzionario incaricato del controllo, provvederà a notiziare l'Autorità Giudiziaria competente.

Gli Enti accreditati coinvolti nell'attuazione delle attività relative all'Avviso sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo dell'Unione Europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività ed anche ad attività concluse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere agli Enti accreditati ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento europea, nazionale o provinciale, nonché dall'Avviso.

Gli obblighi dell'Ente accreditato sono precisati nell'Avviso, nelle presenti Disposizioni, nei criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m..

L'attività di controllo è volta, principalmente a:

- verificare l'effettivo svolgimento delle attività erogate;
- verificare la corretta tenuta della documentazione inerente l'attività, secondo quanto previsto nell'Avviso;
- verificare l'apertura delle posizioni assicurative.

Ai fini della verifica della regolarità dell'avvio e della realizzazione delle azioni e del raggiungimento dei risultati attesi secondo quanto dettagliato nell'Avviso, sono previsti, controlli amministrativi documentali (in fase di richiesta emissione buoni ed in fase di rendicontazione).

Saranno, inoltre, applicate, nei casi previsti, le disposizioni codificate S.12 e S.13 descritte nei Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 di data 2.03.2018 e s.m.i.

DISPOSIZIONE N. 4

L'Ente accreditato assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali degli assegnatari del Buono delle competenze, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di

controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche destinatari dei Buoni individuali delle competenze di propria pertinenza, forniti con la domanda e per la redazione del Dossier individuale, soltanto su istruzione documentata del Titolare, per le finalità di implementazione e rendicontazione dei Buoni. I trattamenti, che potranno essere effettuati con o senza strumenti automatizzati, comprendono solamente le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso dei dati personali dei destinatari dei Buoni;
- b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo Vi del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- d) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (data breach) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
- j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), la cui posizione ed i cui compiti sono stabiliti dagli articoli 38 e 39;
- k) procedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi

- logici e conservare i relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;
- provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- m) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- n) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto all'ultimo paragrafo della disposizione N. 1, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;
- o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

L'Amministrazione provinciale competente, su richiesta degli interessati, eroga i finanziamenti dei Buoni per le competenze, in relazione alla attività realizzate e ai servizi resi ai singoli destinatari del Buono medesimo, esclusivamente a saldo, al termine dell'attività realizzata per ciascun Buono e previa verifica del rendiconto delle attività realizzate.

La rendicontazione dei Buoni dovrà in ogni caso essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre lunedì 31 luglio 2023, pena la loro non riconoscibilità.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi ai sensi dell'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'Ente accreditato dovrà inoltre utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo del Buono.

La fattura o nota fiscalmente valida dovrà essere emessa dall'Ente accreditato erogatore dell'attività solo a seguito della verifica del rendiconto. Il pagamento del saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Ente accreditato di tutta la documentazione necessaria. Qualora la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione.

L'amministrazione provinciale, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, potrà avvalersi di una Società di revisione ovvero di Revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'Ente accreditato collabora fornendo la documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione.

DISPOSIZIONE N. 6

L'Ente accreditato è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri di attuazione", nell'Avviso e nelle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte dell'Ente accreditato delle disposizioni stabilite nell'Avviso, nei "Criteri di attuazione" e nelle Disposizioni attuative, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

L'Ente accreditato riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Ente accreditato si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Ente accreditato si impegna inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

L'Ente accreditato dovrà emettere fattura o nota fiscalmente valida nei limiti del beneficio concesso, indicando le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l'importo.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione provinciale procederà ai pagamenti nei confronti dell'Ente accreditato a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri

contributivi e assicurativi da parte del medesimo Ente accreditato e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136". L'Amministrazione provinciale acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Ente accreditato e la documentazione antimafia; soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste nei "criteri di attuazione". L'Ente accreditato si impegna a fornire all'Amministrazione provinciale, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, l'Ente accreditato si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

L'Ente accreditato si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti dei Buoni provvedendo, se non già esistenti, all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

L'Ente accreditato si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

DISPOSIZIONE N. 9

L'Ente accreditato si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; l'Ente che non osserva la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni previste all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Luogo e Data	
	(firma del legale rappresentante o di suo delegato)
	Il legale rappresentante
L'Ente accreditato approva espressam n particolare le disposizioni numero 1	nente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto 1,2,3,4,5,7 e 8.
Luogo e Data	(firma del legale rappresentante o di suo delegato)
	Il legale rappresentante